

**Tribunale Milano, Sezione L civile**

**Sentenza 5 ottobre 2016, n. 2599**

**Massima redazionale**

**Contratto a tutele crescenti - Licenziamento per giusta causa - Omessa costituzione in giudizio del datore di lavoro - Mancato adempimento dell'onere probatorio ex Art. 5, L. 604/1966 - Insussistenza del fatto materiale contestato - Art. 3, comma 2°, D.lgs. 23/2015 - Reintegra.**

«La mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro resistente ed il correlato mancato assolvimento dell'onere probatorio integra gli estremi della manifesta insussistenza della giusta causa di licenziamento invocata, cui consegue l'applicazione dell'Art. 3, comma 2°, D.lgs. 23/2015 con ordine di reintegrazione del lavoratore, assunto in regime di c.d. tutele crescenti, e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al saldo effettivo, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali».

**PUBBLICAZIONE**

Il Sole 24 Ore, Guida al Lavoro, 2016, 49, pg. 54, annotata da O. Stucchi e M. Cartabia